

06488829215



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME  
IL SEGRETARIO GENERALE

Prot. n. 274C5ENE/C9FP

Roma, 13 marzo 2017

Claudio Pavan  
Presidente Confartigianato  
Impianti

Carmine Battipaglia  
Presidente  
CNA Installazione Impianti

LORO SEDI

13/03/2017 15:03 06488829215

A CINSEDO

PAG 01/01

Gentili Presidenti,

06488829215



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME  
IL SEGRETARIO GENERALE

mi riferisco alla Vostra cortese nota dello scorso 20 gennaio inviata al Presidente Bonaccini, relativa al mancato inserimento nell'Accordo stipulato nella Conferenza delle Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013 (successivamente modificato, da ultimo nella seduta del 22 dicembre 2016) recante "Standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili", del riferimento ai soggetti qualificati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del DM 37/2008.

Al riguardo, a seguito di opportuna istruttoria e verifica in seno al Coordinamento tecnico competente, mi preme evidenziare che il fatto che i soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalla citata lettera d) dell'art. 4 del DM 37/2008 siano stati annoverati tra i soggetti qualificati "ope legis" per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di impianti FER, non rileva in alcun modo sui contenuti dell'Accordo, che è finalizzato esclusivamente a regolare i contenuti minimi della formazione abilitante per soggetti di cui alla lettera c) del citato DM 37/2008, gli unici per i quali essa risulta obbligatoria. Allo stesso modo, l'obbligatorietà dei corsi di aggiornamento per tutte le categorie di installatori prescinde dai contenuti dell'Accordo, poiché trattasi di una previsione normativa contenuta nell'art. 1, lettera f) dell'Allegato 4 del d.lgs. 28/2011.

I contenuti e la finalità dell'Accordo devono essere considerati come "Linee guida" per un esercizio coordinato della competenza regionale in materia di formazione abilitante e, pertanto, il fatto che non sia stato rettificato il riferimento normativo nel paragrafo di contesto, non fa venire meno il diritto alla qualificazione professionale dei soggetti di cui alla lettera d) del DM 37/2008 che, come detto, è sancito dalla norma nazionale e riguarda specificatamente lo svolgimento dei corsi di aggiornamento.

mi riferisco alla Vostra cortese nota dello scorso 20 gennaio inviata al Presidente Bonaccini. Nel confermarVi che i tecnici regionali sono comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, invio i migliori saluti. (successivamente modificato, da ultimo nella seduta del 22 dicembre 2016) recante "Standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili", del riferimento ai soggetti qualificati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del DM 37/2008.

Marcello Mochi Onori

Al riguardo, a seguito di opportuna istruttoria e verifica in seno al Coordinamento tecnico competente, mi preme evidenziare che il fatto che i soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalla citata lettera d) dell'art. 4 del DM 37/2008 siano stati annoverati tra i soggetti qualificati "ope legis" per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di impianti FER, non rileva in alcun modo sui contenuti dell'Accordo, che è finalizzato esclusivamente a regolare i contenuti minimi della formazione abilitante per soggetti di cui alla lettera c) del citato DM 37/2008, gli unici per i quali essa risulta obbligatoria. Allo stesso modo, l'obbligatorietà dei corsi di aggiornamento per tutte le categorie di installatori prescinde dai contenuti dell'Accordo, poiché trattasi di una previsione normativa contenuta nell'art. 1, lettera f) dell'Allegato 4 del d.lgs. 28/2011.

I contenuti e la finalità dell'Accordo devono essere considerati come "Linee guida" per un esercizio coordinato della competenza regionale in materia di formazione abilitante e, pertanto, il fatto che non sia stato rettificato il riferimento normativo nel paragrafo di contesto, non fa venire meno il diritto alla qualificazione professionale dei soggetti di cui alla lettera d) del DM 37/2008 che, come detto, è sancito dalla norma nazionale e riguarda specificatamente lo svolgimento dei